

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

TORTOLI

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

DELIBERAZIONE N° 6 DEL 09/03/2019

VERBALE N. 3/2019

OGGETTO: LR. 10/2008 – ANALISI BOZZA DI STATUTO REVISIONATO

L'anno **duemiladiciannove** il giorno nove del mese di Marzo alle ore 11.00, presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, in Tortoli, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, ritualmente convocata con avviso prot. n. 361 del 05 marzo 2019, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Sono presenti i Signori Consiglieri:

Dott. Matteo Frate - Presidente, Rappresentante Provincia di Nuoro – Amministrazione Straordinaria Gestione Stralcio Provincia dell'Ogliastra (L.R. 2/2016);

Geom. Giacomo Antonio Usai - Vice Presidente, Rappresentante Comune di Tortoli

Rag. Mario Murru - Consigliere - Rappresentante Imprenditori ex art. 4, c. 2 L.R. 10/08;

Risulta assente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste il Direttore Amministrativo dell'Ente Dott. Michele Antonio Moi, con funzioni di segretario verbalizzante (art. 16, c.7 Statuto).

Constatata la validità costitutiva e funzionale dell'adunanza per il numero totalitario degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea Generale nella sua qualità di Presidente del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, il Dott. Matteo Frate il quale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

^^

SI ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 23/03/2019.

Tortoli, 23 marzo 2019

l'Impiegato Responsabile
(sig. Enzo Comida)



L'ASSEMBLEA GENERALE

UDITO l'intervento del Presidente Frate che, espone ai convenuti gli avvenimenti legislativi più importanti che riguardano il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, dall'anno 2008 ad oggi:

1. Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2008 relativa alla istituzione del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra (già Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Tortoli Arbatax);
2. Delibera Giunta Regionale Sardegna n. 50/7 del 16/09/2008, relativa all'approvazione dello Statuto tipo da adottare obbligatoriamente in tutti i Consorzi Provinciali;
3. Delibera Giunta Regionale Sardegna n. 50/7 del 16/09/2008, relativa all'approvazione delle direttive sui tempi e le modalità della gestione liquidatoria dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale n. 10/2008;
4. 6 Dicembre 2008, insediamento dell'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra e trasformazione del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Tortoli Arbatax – Deliberazione n. 1/2008;
5. Decreto del Vice Presidente della Regione n. 25 del 5 febbraio 2009, pubblicato sul BURAS del 29 febbraio 2009 relativo alla nomina del collegio dei liquidatori del Consorzio Industriale di Tortoli Arbatax per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 9 della citata L.R. 10/2008;
6. 17 marzo 2009 inizio attività del Collegio dei liquidatori così definita:
 - a) Ricognizione delle quote degli enti pubblici e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali, dei beni non aventi finalità pubblica e delle società partecipate;
 - b) Elencazione dei cespiti di cui si propone la dismissione;
 - c) Rappresentazione analitica di eventuali rapporti in sofferenza o in contenzioso, riferiti ai beni oggetto di liquidazione con l'indicazione delle risorse necessarie alla loro generale definizione;
 - d) Predisposizione del piano finanziario;
 - e) elencazione di eventuali criticità che potrebbero condizionare la procedura liquidatoria;
7. 4 maggio 2009, termine procedura liquidatoria
8. Legge Regione n. 25 del 11 dicembre 2017 – art. 9 modifiche alla L.R. 10/2008;

PRESO ATTO CHE:

- 1) La Regione Sardegna non ha proceduto all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 9 della citata L.R. 10/2008;
- 2) Lo Statuto tipo, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 50/7 del 16/09/2008 non è stato adottato in quanto lo stesso deve essere preventivamente approvato dai rispettivi Consigli Comunali e Provinciali;
- 3) che nessun altro Consorzio Provinciale ha approvato il suddetto documento;
- 4) a tutt'oggi lo statuto in vigore è lo Statuto Tipo approvato dalla Regione Sardegna nel 1998, in vigore in tutti i Consorzi Industriali Provinciali;

RITENUTO NECESSARIO:

- che la Regione Sardegna porti a compimento tutti gli adempimenti previsti dalla L.R.10/2008;
- applicare lo Statuto tipo, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 50/7 del 16/09/2008, con alcune modifiche e integrazioni elaborate dal Consiglio di Amministrazione Consortile sulla base dello Statuto in vigore;



ULTIMATI gli interventi;

VISTA la L.R. 25 luglio 2008 Nr. 10 “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”;

VISTO lo Statuto Consortile nel testo in vigore;

con votazione unanime

DELIBERA

1. DI APPROVARE la bozza di Statuto tipo, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 50/7 del 16/09/2008, con alcune modifiche e integrazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione Consortile sulla base dello Statuto in vigore (allegato in copia);

2. DI TRASMETTERE la suddetta bozza alla Regione Sardegna – Assessorato Industria - agli Enti Consorziati, Comune di Tortoli e Provincia di bozza di Statuto tipo, integrato sulla base dello Statuto attualmente in vigore per le valutazioni di competenza;

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Michele Antonio MOI)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Dott. Matteo Frate)



STATUTO

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA

(L.R. 10 / 2008 – art. 3)

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n.10/2008, la gestione delle aree industriali della provincia di Nuoro zona omogena dell'Ogliastra è affidata al consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra
2. Il Consorzio è un Ente pubblico costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e disciplinato dai seguenti patti.
3. Fanno parte del Consorzio :
 - la Provincia di Nuoro
 - il Comune di Tortolì

Art. 2

SEDE

La sede legale del Consorzio è stabilita nel Comune di Tortolì zona Industriale Località Baccasara.

Art. 3

DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2038, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Art. 4

SCOPO E FUNZIONI

1. Il Consorzio esercita le funzioni previste dalla legge con il fine di gestire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità le aree industriali e le infrastrutture con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali nelle aree comprese nel territorio di competenza, nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione e in collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali e degli altri enti locali territoriali competenti.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 3 della L.R. n.10/2008, ad assicurare le seguenti funzioni:

- a. la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive e di ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo produttivo del territorio come sopra delimitato;
- b. l'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, di aree e/o gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per consentire l'impianto delle singole aziende, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- c. la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
- d. la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
- e. la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
- f. infrastrutture per l'industria, incubatori, porti, centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso con la produzione industriale; espleta le attività e svolge le funzioni che gli siano demandate dalla Regione; assume qualunque iniziativa sia utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- g. il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorché non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree;
- h. la progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse consortile, comunque utili alle proprie finalità istituzionali anche se ubicati al di fuori dell'ambito territoriale come sopra delimitato;
- i. la costruzione di rustici industriali da vendere o cedere in locazione ad imprese per lo svolgimento di attività produttive ed economiche in forma singola od associata;
- j. la vendita od alla cessione in uso alle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio;
- k. la realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità dei prodotti e per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti;
- l. a promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- m. a promuovere gli strumenti della programmazione negoziata di cui alla L. n. 662/96, art. 2, 203° comma;
- n. alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10/2008 i comuni che fanno parte del consorzio, esercitano le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Attraverso il piano triennale di indirizzo il consorzio propone ai singoli comuni gli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali che devono essere approvati dai Comuni, al fine di coordinarli e renderli coerenti alle finalità del consorzio.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Consorzio stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e della Legge n. 142/90 e successive modifiche. E' comunque inibita la partecipazione del Consorzio al capitale di rischio di Società od imprese che svolgono attività produttive.

5. La collaborazione di cui all'art. 36, comma 5°, della L. 5 ottobre 1991 n° 317 è assicurata mediante la partecipazione agli organi consortili.

Art. 5

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. L'attività del consorzio deve essere ispirata a principi di trasparenza e pubblicità. In particolare, deve essere data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione sul sito del Consorzio in tempo reale di:

- a. atti di programmazione deliberati dagli organi sociali compreso il piano triennale di indirizzo;
- b. regolamenti che disciplinano i servizi consortili e indicazione dei prezzi delle utilities;
- c. informazioni circa la disponibilità di aree e altri immobili di proprietà del consorzio e indicazione delle condizioni di vendita o di cessione in uso;
- d. gare d'appalto, bandi e altre procedure ad evidenza pubblica;
- e. incarichi e collaborazioni.

2. Tutte le informazioni di cui ai punti b, c, d, devono inoltre essere messe a disposizione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), disponibile presso il sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna..

Art. 6

MANDATO CON RAPPRESENTANZA

1. L'acquisizione della qualità di consorziato comporta, senza necessità di ulteriori atti ma solo in forza del presente Statuto, il conferimento e l'attribuzione al Consorzio provinciale, per tutta la durata del medesimo, e quindi all'Organo Amministrativo del Consorzio stesso, e per esso ai suoi delegati o incaricati o procuratori speciali, nell'ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza, di tutti i poteri utili o necessari per il compimento e l'esecuzione delle attività e delle operazioni concernenti l'attività consortile.

2. Per il raggiungimento dello scopo e delle finalità del Consorzio, gli enti consorziati conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, regolare mandato collettivo con rappresentanza dei consorziati stessi, i quali si obbligano a delegare ed affidare ad esso la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle funzioni la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce l'oggetto e la finalità del Consorzio stesso, e quindi ciascuno di essi partecipanti attribuisce espressamente all'Organo Amministrativo del Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, i poteri per il compimento e l'esecuzione di tutte le attività ed operazioni nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati, di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, il tutto comunque al fine esclusivo di assicurare le funzioni del Consorzio.

Art. 7

PATRIMONIO CONSORTILE, CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED AI COSTI DI GESTIONE, CORRISPETTIVI

1. Il patrimonio consortile è costituito da:

- a. beni strumentali nella cui titolarità il Consorzio è subentrato ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. n. 10/2008, e altri cespiti, attività, passività, sopravvenienze, plusvalenze o minusvalenze patrimoniali;
- b. conferimenti dei consorziati, e in particolare:
 -
 -
- c. contributi aggiuntivi, erogati dai consorziati, qualora il patrimonio risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- d. liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati a titolo di incremento del patrimonio per il conseguimento delle finalità consortili;
- e. beni eventualmente acquisiti con il patrimonio consortile;
- f. contributi erogati da enti pubblici territoriali, associazioni, enti pubblici italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili.

2. La quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

3. Ciascun consorziato deve contribuire alle spese di funzionamento ed ai costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, in proporzione alla propria quota. Conseguentemente i consorziati si impegnano e si obbligano ad effettuare prontamente il versamento di tali contributi in denaro per la copertura delle spese di funzionamento e dei costi di gestione sulla base del riparto che verrà redatto sulla scorta del conto di previsione predisposto ed approvato dall'Assemblea generale, salvo conguaglio a rendiconto di fine esercizio.

4. La gestione del consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

5. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del patrimonio né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

6. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile.

7. Il Consorzio può detenere opere e cespiti utilizzati per il conseguimento delle proprie finalità, ancorché non di sua proprietà.

8. I proventi del Consorzio sono costituiti:

- a. dalle rendite del proprio patrimonio;
- b. dal realizzo per le vendite e dei canoni per la concessione in locazione di aree, di rustici industriali e di strutture di servizio;

- c. dai proventi della gestione dei lavori e dei servizi prestati nell'area e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese o del territorio;
- d. dai contributi dello Stato, della Regione, della Comunità Europea e di altri Enti pubblici e privati e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;
- e. da altri eventuali contributi, lasciti, donazioni da parte, sia di Enti, sia di privati;
- f. dai proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

Art. 8

PIANO TRIENNALE DI INDIRIZZO

1. Con cadenza triennale il Consiglio di amministrazione elabora il piano di indirizzo del Consorzio che viene deliberato dall'Assemblea generale e trasmesso, nei dieci giorni successivi, all'Assessore competente in materia di Industria a cura del Presidente ai fini dell'approvazione.

2. Il piano triennale di indirizzo è il documento che definisce gli indirizzi e gli obiettivi del consorzio e le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli stessi nel periodo. Contiene inoltre le proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle finalità del consorzio.

Art. 9

UTILIZZAZIONE DELLE AREE CONSORTILI

1. Le norme e le procedure aventi ad oggetto la localizzazione di iniziative di carattere industriale, l'individuazione e la scelta delle localizzazioni e l'insediamento delle iniziative su aree di proprietà di privati ovvero acquisite o da acquisire da parte del consorzio sono previste nel Regolamento per l'utilizzazione delle aree, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea generale.

Art. 10

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati si obbligano a:

- a. osservare lo statuto e il regolamento consortile, oltre eventuali convenzioni complementari;
- b. attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili;
- c. provvedere prontamente al versamento di ogni somma a favore del Consorzio, secondo gli impegni presi e le obbligazioni assunte conformemente al presente Statuto e provvedere al ripianamento delle eventuali perdite in proporzione dei rispettivi conferimenti;
- d. non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quelle del consorzio, nell'ambito della stessa provincia;
- e. non intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità
- f. comuni agli altri consorziati;

Art. 11

AMMISSIONE AL CONSORZIO

1. L'ammissione al Consorzio è subordinata alla rideterminazione delle aree industriali ad opera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore regionale

competente in materia di Industria. L'ammissione è in ogni caso subordinata al conferimento di territorio da parte del Comune richiedente e alla preventiva accettazione delle disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio e diventa esecutiva solo dopo l'avvenuto effettivo versamento del conferimento determinato dall'Assemblea consortile.

Art. 12

ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

1. Il consorziato può essere escluso, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- a. commetta gravi inadempienze o violazioni dello statuto e, segnatamente, quando con la sua condotta rechi pregiudizio al prestigio del consorzio stesso o ne danneggi l'opera;
- b. sia inadempiente per oltre un anno per le obbligazioni di pagamento a qualunque titolo dovute al consorzio;

2. La prima Assemblea successiva provvederà a confermare o revocare la delibera di esclusione del Consiglio di amministrazione.

Art. 13

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea generale ;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti

2. L'incarico di componente degli organi è incompatibile con la qualifica di dipendente del Consorzio.

3. Con riferimento alla responsabilità degli organi e all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile.

Art. 14

ASSEMBLEA GENERALE

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. n. 10/2008, l'Assemblea è composta dal sindaco di ciascun comune o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il Consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio. I singoli componenti vengono rinnovati in occasione del rinnovo dei consigli comunali e provinciali, mentre il rappresentante degli imprenditori quando cambia il presidente della provincia. In particolare l'Assemblea è costituita come segue:

-
-

2. Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto. Nessun rappresentante può avere più di due deleghe.

3. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza del rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con un altro rappresentante entro trenta giorni.
4. Alle riunioni dell'Assemblea generale può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante nominato dall'Assessore competente in materia di industria. Ad esse assiste inoltre il Direttore generale del Consorzio e il Collegio dei revisori dei conti.
5. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo redatto per competenza finanziaria ed economica, ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e, comunque, su iniziativa del Presidente, oppure a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione, o, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei membri dell'Assemblea generale o del Collegio dei revisori dei conti.
6. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai consorziati per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telegramma, per fax o per posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e dovrà indicare la data dell'eventuale seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa.
8. L'Assemblea generale:
 - a. approva entro il 30 novembre il bilancio di previsione relativo al successivo esercizio;
 - b. approva entro il 30 giugno il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - c. sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
 - d. ogni tre anni a partire dall'anno 2019 approva il piano triennale di indirizzo entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - e. approva i regolamenti che disciplinano i servizi consortili predisposti dal Consiglio di amministrazione
 - f. delibera la proposta di ammissione e l'esclusione dei consorziati;
 - g. provvede alla nomina e, in caso di giusta causa alla revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero entro un massimo di cinque membri;
 - h. provvede alla nomina e, in caso di giusta causa, alla revoca del Presidente;
 - i. nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - j. delibera l'ammontare dei contributi annuali di funzionamento a carico dei partecipanti per il funzionamento del Consorzio;
 - k. provvede all'emanazione delle direttive al Consiglio di amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
 - l. delibera sulle operazioni immobiliari in genere, ad eccezione dei casi di cui all'art. 15, comma 7, punto d), e ivi compresi in particolare tutti gli atti traslativi, costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali anche parziali ed altresì le locazioni ultranovennali, nonché sulla costituzione, acquisto, alienazione di società o partecipazioni, nei casi espressamente previsti dalla legge ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L.R. n. 10/2008;
 - m. delibera la composizione della Pianta Organica del personale ed i criteri per le procedure selettive;

- n. approva le eventuali modifiche e integrazioni allo Statuto;
- o. delibera lo scioglimento anticipato del consorzio;
- p. sulla adesione ad accordi di programma o ad altri strumenti della programmazione negoziata;
- q. sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- r. sui piani regolatori consortili;
- s. delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

9. L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di due terzi dei componenti.

11. Le deliberazioni legittimamente assunte dall'Assemblea generale vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12. Il Presidente dirige e coordina i lavori dell'Assemblea generale. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il consigliere più anziano, il quale dovrà farsi assistere dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore generale del Consorzio o da altra persona designata dall'Assemblea.

13. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.

14. Il verbale, sottoscritto dal Segretario oltre che dal Presidente, è trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione.

15. L'Assemblea generale è sciolta, oltre che per scadenza del mandato e nei casi previsti dal successivo art. 28:

- a. quando non riesca a provvedere, nei termini previsti dal presente Statuto, alla elezione degli organi,
- b. per manifeste carenze di gestione o irregolarità di funzionamento rilevate dall'organo preposto alla vigilanza e tutela,
- c. quando in quattro sedute consecutive non riesca a raggiungere il quorum richiesto per le deliberazioni,
- d. quando per qualunque altro motivo non possa assicurare il regolare funzionamento.

16. Nei casi di cui ai precedenti punti a, c, d, il Presidente del Consorzio, o chi ne esercita le funzioni, segnala all'Assessore regionale competente in materia di industria l'impossibilità di regolare funzionamento dell'Assemblea generale dandone notizia anche ai rappresentanti legali degli Enti consorziati.

17. Nei casi di cui ai precedenti punti a, b, c, d, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria.

18. Col medesimo decreto di scioglimento è disposta la nomina di un commissario straordinario, incaricato di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio, all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed alla attivazione delle procedure per la ricostituzione, entro tre mesi, degli organi

Art. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea generale ed è composto da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, eletti fra i componenti dell'Assemblea generale. Un membro è designato dalla Provincia, uno dalle Camere di Commercio, e tre dai Comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio con meno di cinque soggetti coincide con l'Assemblea generale.
3. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del Consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il Presidente del Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data d'insediamento e in ogni caso per un periodo non superiore a quello stabilito per i consigli comunali e provinciali ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
5. I singoli componenti vengono confermati o rinnovati alla scadenza dell'organo ovvero in occasione del rinnovo dei consigli comunali e provinciali.
4. Il Consiglio di amministrazione scaduto continua a svolgere le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, sino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione o all'eventuale nomina di un Commissario e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
5. Relativamente alle dimissioni degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2385 del Codice Civile.
6. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea generale e che non rientrino nelle competenze gestionali della struttura organizzativa del Consorzio.
7. Al Consiglio di amministrazione compete specificatamente:
 - a. la predisposizione del bilancio di previsione finanziario ed economico relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa,
 - b. la predisposizione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e redatto secondo le indicazioni previste dal Codice Civile, per quanto compatibili, da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio dei revisori ed all'approvazione dell'Assemblea generale;
 - c. la predisposizione del piano triennale di indirizzo che, previa approvazione dell'Assemblea, deve essere inviato all'Assessorato competente in materia di industria;
 - d. l'adozione di tutti gli atti finalizzati alle espropriazioni, l'acquisto, la vendita e il riacquisto di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;

- e. la nomina e la revoca del Direttore generale, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
- f. l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- g. la proposta dei Regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio, sentite le imprese ubicate nell'area di competenza, nel rispetto delle regole di pubblicità e trasparenza degli enti pubblici;
- h. l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e di amministrazione del personale, e del regolamento contabile e finanziario;
- i. i provvedimenti disciplinari fino al licenziamento, qualora ricorrano le condizioni, su proposta del Direttore generale;
- j. l'approvazione dei programmi di attuazione di compiti o funzioni demandati al consorzio da altri enti;
- k. l'intervento o la resistenza nei giudizi in qualunque sede e grado;
- l. ogni altra iniziativa che appaia utile e/o necessaria per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità del Consorzio e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea generale.

8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente.

10. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata spedita ai singoli membri ed al Presidente del collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno, il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma, fax o posta elettronica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

11. Il Consiglio di amministrazione è sciolto nei casi di cui al successivo art. 28.

Art. 16

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea generale tra i suoi componenti. Essi devono possedere specifica competenza in materie economiche e amministrative, e sono rieleggibili una sola volta.

2. La votazione avviene a scrutinio palese e con votazioni distinte relative, nell'ordine, al Presidente del Consorzio ed ai componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

4. I restanti componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza dei voti conseguiti.

5. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consorzio, uno o più consiglieri di amministratore per dimissione, decadenza o altra causa, l'Assemblea generale si riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione.

6. Qualora la convocazione dell'Assemblea sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dei membri dell'Assemblea generale.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

8. Delle nomine e delle successive variazioni è data immediata comunicazione all'Assessorato competente in materia di industria.

Art. 17

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la legittimazione processuale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio di amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno,
- b. provvede ad inviare all'Assessore competente in materia di industria, entro dieci giorni dalla rispettiva approvazione da parte dell'Assemblea generale, il piano triennale di indirizzo, il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio,
- c. esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dall'Assemblea generale e dal Consiglio di amministrazione,
- d. può assumere, in via eccezionale, provvedimenti d'urgenza in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, motivandone l'urgenza e dandone comunicazione alla prima seduta del Consiglio di amministrazione per la ratifica, e. esercita ogni iniziativa utile per il perseguimento delle finalità del Consorzio che non sia riservata alla competenza specifica dell'Assemblea generale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consorzio, le sue funzioni e la firma sociale spettano al consigliere più anziano.

4. Al Presidente del Consorzio è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il Sindaco del comune capoluogo.

Art. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati dall'Assemblea generale, che possono essere riconfermati per una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori:

- a. esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione del Consorzio,
- b. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,
- c. esamina il piano triennale di indirizzo,
- d. verifica il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, redigendo apposita relazione,

- e. effettua verifiche di cassa almeno ogni tre mesi,
- f. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,
- g. effettua atti di ispezione e controllo d'iniziativa o anche su impulso dei singoli componenti,
- h. può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento di specifiche operazioni consortili,
- i. riferisce sull'azione di controllo all'Assemblea generale,
- j. assicura l'informativa all'Assessorato competente in materia di Industria anche attraverso la trasmissione di documentazione specifica,
- k. assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. Delle riunioni è tenuto apposito registro dei verbali in cui sono annotate tutte le verifiche collegiali o individuali effettuate.

4. Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Al Collegio dei revisori si applica oltre che la disciplina, le funzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, la normativa vigente per i Revisori Contabili.

Art. 19

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è scelto con procedura ad evidenza pubblica sulla base di criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza ed è nominato dal Consiglio di amministrazione con contratto di durata minima di tre anni e massima di cinque.

2. Il Direttore Generale:

- a. attua gli obiettivi del Consorzio quali definiti dal piano triennale di indirizzo,
- b. è il responsabile della struttura organizzativa, sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale,
- c. provvede all'attuazione delle deliberazioni degli organi consortili e adotta i relativi provvedimenti,
- d. propone ai competenti Organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali,
- e. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, anche con funzioni di Segretario, ed esprime il proprio parere sulle deliberazioni,
- f. assicura, secondo i principi di trasparenza, l'aggiornamento costante del sito del Consorzio e fornisce tempestivamente i dati utili per l'aggiornamento dei dati del SUAP sugli argomenti di maggiore rilevanza per le imprese industriali.

3. L'incarico di Direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo e non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi. Al medesimo si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti del comparto degli enti locali. Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti al medesimo attribuito nonché qualsiasi incarico conferitogli in ragione dell'ufficio che ricopre compresi gli incarichi ricoperti anche in società diverse.

4. Il Direttore generale può essere revocato con delibera del Consiglio di amministrazione per giusta causa, in caso di grave violazione di legge, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari e di indirizzo e nel caso in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo.

Art. 20

PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il personale dei Consorzi e delle società la cui costituzione sia prevista dalla legge ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 10/2008, viene assunto secondo le procedure concorsuali selettive in conformità alla normativa vigente per gli enti locali.
2. Ad essi si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per gli enti locali.
3. Al personale dei Consorzi industriali che assumono denominazione e funzioni di consorzi industriali provinciali si applica l'art. 6 della L.R. n. 10/2008.

Art. 21

ESERCIZIO AMMINISTRATIVO

L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

BILANCIO

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio di amministrazione deve presentare il bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente alla relazione osservando, per l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, la disciplina generale contenuta nel Codice Civile.

Art. 23

LIBRI E SCRITTURE OBBLIGATORIE

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a. Il libro giornale e il libro mastro;
 - b. Il libro degli inventari;
 - c. Il libro dei consorziati;
 - d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
 - e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - f. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.
2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.
3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 24

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Gli atti del Consorzio relativi allo Statuto ed alla nomina degli organi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Consorzio.
2. Tutti gli atti del Consorzio sono soggetti a pubblicità mediante l'affissione all'albo del Consorzio stesso per trenta giorni dalla data di adozione.
3. Dell'affissione all'albo del Consorzio dei seguenti atti è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e mediante pubblicazione sul sito del Consorzio:
 - a. Bilancio di previsione.
 - b. Bilancio di esercizio.
 - c. Regolamento dei servizi consortili.

Art. 25

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia tra i consorziati e tra essi ed il Consorzio relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, ad esclusione di quelle che riguardano interessi del Consorzio o che concernano violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei consorziati o dei terzi, può essere deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo dall'assessore regionale competente in materia di industria.

Art. 26

DIVIETO DI COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' E DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. E' fatto divieto di costituire nuove società ovvero acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo se non nei casi espressamente previsti da una legge.

Art. 27

RAPPORTI CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il Consorzio è sottoposto, ai sensi dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e dell'art. 37, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 348/79, a coordinamento, tutela e vigilanza della Regione stessa.
2. La Regione esercita il potere di coordinamento anche attraverso direttive obbligatorie impartite ai Consorzi ed esercita la vigilanza sull'attività dei Consorzi mediante il controllo e l'approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale di coordinamento.
3. La Regione, inoltre, verifica che gli Statuti dei Consorzi siano conformi allo schema-tipo generale adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, e che eventuali successive modifiche da parte del Consorzio siano state preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, pena l'inefficacia delle modifiche apportate.
4. La Regione, infine, può demandare al Consorzio, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

Art. 28

POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE E SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI

1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie dei Consorzi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 10/2008 e nei casi di accertato inadempimento delle norme statutarie.
2. Oltre i casi di cui all'art. 14 del presente statuto, la Regione può sciogliere gli organi consortili nei casi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e perduranti irregolarità gestionali che snaturano le finalità statutarie o arrechino pregiudizio dei diritti dei consorziati e dei terzi. In tali casi il Presidente della Giunta con proprio decreto, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di Industria, nomina un Commissario determinandone i poteri e la durata.
3. Il Commissario può proporre l'azione di responsabilità contro gli Amministratori ed i revisori dei conti.
4. Prima della scadenza del suo mandato, il Commissario convoca e presiede l'assemblea dei consorziati per la nomina dei nuovi amministratori e del Collegio dei revisori o, se del caso, per proporre la messa in liquidazione del Consorzio.

Art. 29

LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento o di liquidazione del Consorzio, il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio decreto uno o più liquidatori.
2. In tal caso i beni del Consorzio, destinati a finalità pubbliche, in forza dell'art. 18 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18, conservano il vincolo di destinazione originaria e potranno essere attribuiti, dalla Regione, ad altri enti per l'espletamento delle originarie attività cui erano finalizzati.
3. Il patrimonio residuo, in natura o in denaro, dopo il pagamento dei debiti ed il rimborso del capitale sociale, verrà altresì assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna ad Enti territoriali o ad altri enti perseguenti le medesime finalità.

Art. 30

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 31

NORMA TRANSITORIA

Gli organi in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto permangono per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica ricoperta.